

D.G. P.
12/1/2020



Copia OC

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITO
Brescia
L. 12/1/2020

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto Sig. MUSIELLO Francesco nato a Miniturno (LT) il 19 settembre 1960, residente in Gottolengo (Bs), via XXIV maggio n°15, C.I. AY1103561 scadenza 19-09-2027 cod. fisc. MSLFNC60P19F224Y, Tel./Cell. 327/0374905,

Elegge il domicilio fiscale digitale presso: occ@odcecbrescia.it

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo DIPENDENTE;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: AVER STIPULATO FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI BENI AD USO FAMILIARE CHE POI, STANTE IL FATTO CHE E' UNICO PERCETTORE DI REDDITO NELLA FAMIGLIA NON E' RIUSCITO A RISANARE.
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del Dott. Giuseppe Tebaldini, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell'Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di liquidazione del patrimonio, che consiste nella messsa a disposizione dei creditori e della procedura, per il quadriennio successivo al deposito della domanda, della somma di euro 400,00 (per 13 mensilità annuali) quale parte del proprio credito futuro derivante dall'attività di lavoratore subordinato, oltre ai propri beni personali stimati in euro 700,00;
- la composizione dei debiti, alla data del 24 novembre 2020, è indicata nell'allegata Relazione Particolareggiata, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi; in particolare:
 - (i) i crediti chirografari vantati da:
 - UNIFIN SPA: euro 12.200,00 arrotondato;
 - COMPASS SPA: euro 4.206,86;






- NPL MANAGEMENT SPA: euro 3.200,00;
- CRIO SPV II SRL (già Findomestic spa): euro 5.013,94 al 08 ottobre 2019;
- (ii) i crediti privilegiati vantati da:
 - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: euro 13.500,00 arrotondato, privilegio da valutare in esito allo Stato Passivo;
 - COMUNE DI GOTTOLENGO: euro 508,00, privilegio da valutare in esito allo Stato Passivo;
 - REGIONE LOMBARDIA: euro 1.178,24, privilegio da valutare in esito allo Stato Passivo;
- (iii) Non vi sono atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente è omissso in quanto nell'abitazione in affitto non vi sono mobili ed arredi pignorabili, mentre si allega la Relazione Particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata;
- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da 4 persone (richiedente più moglie e due ragazze di cui una invalida), ammontano e si stimano in complessivi euro 1.500,00 mensili;
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi sono omesse in quanto il richiedente non svolgeva attività d'impresa, mentre sono allegate le dichiarazioni modelli 730 degli ultimi 3 anni, in allegato alla Relazione Particolareggiata,

tutto ciò premesso

il Sig. MUSIELLO Francesco, chiede che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la durata minima di anni 4, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Luogo Brescia, data 22/11/2016

Firma dell'istante


Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. MUSIELLO Francesco che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AY1103561 con scadenza 19-09-2027 e rilasciata in data 17-11-2016 dal Comune di Gottolengo (Bs).



Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbis)





n. 121/2020 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex* artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 121/2020 L.P.;

vista la domanda presentata da Francesco Musiello e la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in Gottolengo (BS), Via XXIV Maggio, n. 15;

vista la relazione particolareggiata redatta da parte del dott. Giuseppe Tebaldini nominato quale organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinqies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **FRANCESCO MUSIELLO** nato a Miniturno (LT) il 19.9.1960 e residente a Gottolengo (BS), Via XXIV Maggio, n. 15 per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore il dott. Giuseppe Tebaldini** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web www.ilcaso.it entro quaranta giorni da oggi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 400,00=, che sarà invece acquisita alla procedura con versamento diretto in favore della procedura medesima da parte del datore di lavoro Velo S.r.l.;

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 I..F.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 07/12/2020

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

